

Art. 129 codice del consumo - Conformità al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il punto

Sino alla data di entrata in vigore del codice del consumo, il sistema delle garanzie nella vendita s'incentrava sulla distinzione tra:

- vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 codice civile);
- mancanza delle qualità promesse o essenziali (art. 1497 del codice civile);
- *aliud pro alio datum* categoria elaborata da dottrina e giurisprudenza al fine di rappresentare l'ipotesi di vendita di un bene radicalmente diverso da quello dovuto.

Le norme appena richiamate trovano ancora applicazione in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi di applicabilità del codice del consumo (artt. 3 e 128 codice del consumo).

La distinzione tra vizi, mancanza delle qualità promesse e *aliud pro alio* assume rilevanza con riguardo alla determinazione dei rimedi a tutela del compratore.

Il codice civile prevede, infatti, in ordine alla sola ipotesi dei vizi la possibilità di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo indipendentemente dal comportamento colposo del venditore (art. 1492 codice civile).

Diversamente nel caso di mancanza di qualità promesse e essenziali e *aliud pro alio datum* troverebbero applicazione le regole generali sull'inadempimento contrattuale e la relativa azione del compratore danneggiato non potrà prescindere dallo stato soggettivo della parte inadempiente.

L'art. 129 del codice del consumo ha invece superato la distinzione tra vizi, mancanza delle qualità promesse o essenziali e *aliud pro alio datum*, proponendo un unico criterio: la conformità al contratto.

Il difetto di conformità del bene ricevuto dal consumatore si manifesta, infatti, ogniqualvolta il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto.

La norma in esame – non senza creare dubbi e incertezze interpretative – ha poi distinto una serie di ipotesi attraverso le quali il concetto di conformità al contratto acquista consistenza pratica.

In particolare il legislatore ha previsto accanto all'obbligo da parte del venditore di consegnare un bene conforme a quanto pattuito una serie di presunzioni di conformità del bene stesso al contratto.